



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del reg. gen.

Data 14-12-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SU SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18:35 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	MORREALE Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	VULLO Vincenzo Domenico	A
LO CONTE Sebastiano Domenico	P	MISTRETTA Pasquale	A
VALENZA Jessica	P	MUNI' Vincenzo	P
MISURACA Calogero	A	MANTIO Maria Giuseppina	P
SORCE Adriana	P	COSTANZO Eugenia	A
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	MANCINO Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

SOGGETTO PROPONENTE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE IL RESPONSABILE Attilio FRANGIAMORE Data 28-09-2021	PROPONENTE CONSIGLIERE/RESP.AREA <i>FRANGIAMORE Daniele</i> Data 28-09-2021
---	--

CONSIDERATO la necessità di disciplinare le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'art. 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, e all'art. 35 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e alla L.R. 15 giugno 2015 n. 14;

RICHIAMATE tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (TULPS) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

CONSIDERATE la necessità di recepire i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani;

TENUTO CONTO che il Comune si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali, in cui si pratica il gioco, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;

CONSIDERATO che il danno derivante alla popolazione dall'uso degli apparecchi da intrattenimento del tipo slot machine è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza;

CONSIDERATA la necessità di far sì che le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche da disciplinare si debbono uniformare ai

seguenti principi:

- a. tutela dei minori;
- b. tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
 - I. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - II. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
- c. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

RICHIAMATO l'articolo 9 del TULPS in funzione del quale l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a. prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse;

RITENUTO pertanto opportuno, approvare per le sopra rappresentate motivazioni, istituire il presente regolamento in ossequio anche alle intervenute modifiche legislative, al fine di garantire un'agevole applicazione della normativa vigente e di rispondere alle necessità quotidiane dell'ente;

RICHIAMATO il vigente statuto dell'Amministrazione;

VISTA la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2009 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare, il regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online del Comune, nella sezione "Disposizioni generali > Atti generali e regolamenti >" del Portale unico della Trasparenza degli enti locali nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale del Comune;

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 27-10-2021

Il responsabile dell'Area

Attilio FRANGIAMORE

Parere in ordine alla **regolarità contabile Relazione (Attestazione di copertura finanziaria)**

ATTO NON AVENTE RILEVANZA CONTABILE O EFFETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

Addì, 02-11-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 14 dicembre 2021 ore 18,35/CC 65-2021/Seduta ordinaria

OGGETTO: *Approvazione del regolamento su sale giochi e spazi per il gioco. /Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./*

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale *il Sindaco Giuseppe Sebastiano Catania, l'Assessore Daniele Frangiamore, l'Assessore Spoto Michele, l'Assessore Lo Conte Sebastiano Domenico e l'Assessore Jessica Valenza; questi ultimi due rivestono, altresì, la carica di Consigliere comunale.*

Sono, inoltre, presenti, la responsabile dell'Area Finanziaria *dott.ssa Maria Vincenza Castiglione* e il Responsabile dell'Area di Vigilanza, *Comandante Attilio Frangiamore.*

Partecipa alla seduta *il segretario comunale Francesco Piro.*

I Consiglieri comunali presenti 11. Risultano assenti i Consiglieri: Misuraca Calogero, Sciarrino Saverio Cristiano, Vullo Vincenzo Domenico, Mistretta Pasquale e Costanzo Eugenia.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. concernente, indi, dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri ad intervenire.

Su invito del Presidente, l'Assessore Daniele Frangiamore illustra la proposta; rappresenta che la proposta nasce dalla necessità di dotare l'Ente di un regolamento come prescritto dalla normativa in materia.

Verificato che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	11
Assenti	5 (<i>Misuraca, Sciarrino, Vullo, Mistretta e Costanzo</i>)
Votanti	11
Voti favorevoli	11
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "*Approvazione del regolamento su sale giochi e spazi per il gioco*", come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

VISTI i seguenti allegati:

- regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco composto da n. 24 articoli;
- Art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/06/1931, n. 773;
- descrizione analitica su apparecchi elettronici AWP;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca anche norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'Area di Vigilanza, com.te Attilio Frangiamore;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione: "atto non avente rilevanza contabile o effetti economico patrimoniali";

Sentito l'intervento dell'Assessore Daniele Frangiamore;

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di approvare la **proposta** di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione del regolamento su sale giochi e spazi per il gioco*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- approvare, il regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online del Comune, nella sezione "Disposizioni generali > Atti generali e regolamenti >" del Portale unico della Trasparenza degli enti locali nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale del Comune;

Indi, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,52.

Si dà atto che nella seduta odierna sono state rispettate tutte le misure restrittive sull'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, ad oggi dettate dalla normativa nazionale e regionale in tema di coronavirus.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO AVV. Gianluca NIGRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Giuseppina SCHIFANO

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 04-01-2022 (n. 21/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 21/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 04-01-2022 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

INDICE

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di sala giochi
- Art. 4 - Adempimenti amministrativi per l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi di qualunque tipologia e nei circoli privati
- Art. 5 - Durata delle autorizzazioni e delle segnalazioni certificate di inizio attività
- Art. 6 - Requisiti soggettivi
- Art. 7 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 8 - Divieti

Sezione II - SALE GIOCHI

- Art. 9 - Requisiti dei locali
- Art. 10 - Localizzazione delle sale giochi
- Art. 11 - Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione
- Art. 12 - Domande di autorizzazione
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Orari delle sale giochi
- Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sezione III - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA E NEI CIRCOLI PRIVATI

- Art. 16 - Localizzazione degli apparecchi
- Art. 17 - Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione
- Art. 18 - Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 19 - Orari

Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Prescrizioni di esercizio - informazioni al pubblico
- Art. 21 - Pubblicità
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Norma di rinvio
- Art. 24 - Entrata in vigore

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, il subentro e le variazioni di esercizi adibiti a sale pubbliche da gioco, di seguito definiti "sale giochi";
- b) le modalità per l'installazione e la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., negli esercizi commerciali e in altri esercizi pubblici o aperti al pubblico, nei circoli privati.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- A. per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- B. per *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- C. per *apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot o AWP)*, gli apparecchi da gioco che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità o trattenimento, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate. Non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
- D. per *apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c. d. V.L.T. - video lottery terminal)*, gli apparecchi da gioco, con vincita in denaro, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, i cui requisiti tecnici e di funzionamento (costo e modalità di ciascuna partita, percentuale delle somme giocate da destinare alle vincite, importo massimo delle vincite e modalità di riscossione, ecc...) sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/01/2010. Richiedono la licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..
- E. per *apparecchi da trattenimento cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a 20 volte il costo della partita. Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- F. per *apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi basati

sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;

- G. per *apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-bis) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui all'art. 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- H. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- I. per *sala pubblica da gioco o sala giochi*, i locali, autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. e/o altri giochi leciti quali ad es. le carte, i giochi da tavolo e simili. Al loro interno possono essere installati anche apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., previa apposita licenza del Questore.
- J. per *circoli privati*, i circoli privati, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soci;
- K. per *esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.*, i bar ed esercizi assimilabili, i ristoranti ed esercizi assimilabili, gli alberghi ed esercizi assimilabili, le piscine, i circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- L. per *esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.*, i seguenti esercizi, autorizzati con licenza del Questore;
- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ¹⁰ marzo 1996, n. 111, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, negozi di gioco ippici e sportivi di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e negozi di gioco di cui all'art. 1 bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e s.m.i, aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, di seguito "*sale scommesse*";
 - sale bingo di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 - esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., di seguito "*sale VLT*" o "*sale dedicate*";
 - i punti di gioco ippici e sportivi aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei giochi pubblici (*cd. corner*);
- M. per *esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.*, gli esercizi nei quali vengono svolte in via principale attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi dei citati articoli (*es. rivendite tabacchi e ricevitorie lotto, edicole ed altri esercizi commerciali, attività artigianali, internet point, ecc...*);
- N. per *superficie utile dei locali*, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, vani chiusi al pubblico;
- O. per *apparecchio contiguo*, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino tra loro;

- P. per *area specificamente dedicata*, *Varea* appositamente destinata agli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., perimetrata e segnalata;
- Q. per *nuova installazione*, la prima installazione o l'installazione di ulteriori apparecchi da gioco rispetto a quelli già detenuti. Non si considera nuova installazione la sostituzione degli apparecchi nell'ambito della stessa tipologia;
- R. per *tabella dei giochi proibiti*, la tabella predisposta ed approvata dal Questore e validata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in cui, oltre ai giochi d'azzardo, sono indicati i giochi vietati dal Questore nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni.
3. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacolo viaggiante sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S..

Art. 2 (Normativa di riferimento)

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i., in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 "Imposta sugli spettacoli" e s.m.i., in particolare l'art. 14 bis;
- L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e s.m.i., in particolare l'art. 38;
- L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e s.m.i., in particolare l'art. 22, comma 6;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003, "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" (disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e del 27 luglio 2011);
- L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in particolare l'art. 1, comma 534 "Licenza per gli apparecchi e congegni automatici" e comma 540 "Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal Questore";
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale", convertito con modificazioni e integrazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in particolare l'art. 38, commi 1 e 5 "Misure di contrasto del gioco illegale";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.";
- L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in particolare l'art. 1, commi 64 - 82
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in particolare l'art. 24 "Norme

- in materia di gioco", commi 19, 20, 21 e 22;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";
 - Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2011 " Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220/2010";
 - D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Decreto Balduzzi), convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, in particolare l'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";
 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1, c. 475 lett. a) e c), con cui sono state apportate integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (Decreto Dignità), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, in particolare il Capo III "Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo".

Art. 3

(Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di sala giochi)

1. L'apertura delle sale giochi, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il mutamento della titolarità, le variazioni del numero e della tipologia degli apparecchi installati sono subordinati, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ad apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta.
3. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
4. Le modifiche non contemplate al comma 1 e la cessazione dell'attività devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune.
5. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata dopo averne dato preventiva comunicazione, comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
6. L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. nelle sale giochi è subordinata ad apposita licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S..

Art. 4

(Adempimenti amministrativi per l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi di qualunque tipologia e nei circoli privati)

1. Negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lettere K ed L del presente regolamento, è possibile installare, apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. e, con esclusione delle sale VLT, apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S., dopo averne fatto preventiva richiesta ed ottenuta la relativa autorizzazione.

Nelle sale scommesse e nelle sale bingo possono essere installati anche apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) dei T.U.L.P.S., previa ulteriore specifica licenza del Questore.

2. Negli esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lett. M del presente regolamento (*tabaccherie, ricevitorie, edicole, attività artigianali, internet point, ecc...*) e nei circoli privati senza somministrazione di alimenti e bevande ai soci possono essere installati solo apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S., previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune, ai sensi dell'art. 19 legge 241/90.
3. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività principale nell'ambito della quale sono installati gli apparecchi da gioco, il subentrante è tenuto a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
4. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco deve essere comunicata al Comune. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata dandone preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. La cessazione dell'attività di gioco deve essere comunicata entro 30 giorni al Comune.
6. L'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S negli esercizi di cui ai precedenti commi e nei circoli privati deve avvenire nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni indicati nei successivi artt. 16 e 17 e fatti salvi i divieti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 5

(Durata delle autorizzazioni e delle segnalazioni certificate di inizio attività)

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 3, comma 1 e la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, salvo revoca nelle ipotesi previste, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 3, comma 1 non può essere rilasciata e la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 è respinta ai sensi degli articoli 11, comma 1, 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente/segnalante:
 - a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
 - b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
 - d) sia incapace di obbligarci.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata e le attività iniziate previa S.C.I.A. possono essere inibite qualora nei confronti del richiedente/segnalante si accerti l'assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato;
 - b) delitti contro l'ordine pubblico;
 - c) delitti contro persone commessi con violenza;
 - d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - e) violenza o resistenza all'autorità.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 7

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi deve essere revocata in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 6, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, senza aver avvisato il Comune;
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
3. L'autorizzazione è sospesa ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge o dall'autorità:
 - a) per sette giorni nel primo caso di abuso;
 - b) per un mese in ogni ipotesi successiva di abuso.

E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.
4. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5. Le attività soggette a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 devono essere inibite nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 6, comma 1 da parte del segnalante e nel caso di recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S.
6. Le medesime attività soggette a S.C.I.A. possono essere inibite quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito di respingere la S.C.I.A.
7. Le attività sottoposte a S.C.I.A. sono sospese nel caso di abuso da parte del segnalante, secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.

Art. 8 **(Divieti)**

1. Non è consentito installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi di qualunque tipologia ubicati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, sedi e strutture universitarie; pertinenze di luoghi di culto.
2. E' vietato altresì installare i suddetti apparecchi negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in concessione.

3. Non è ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in:
 - a) feste popolari, sagre e simili;
 - b) aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di qualunque tipologia, spazi all'aperto in genere;
 - c) locali, spazi ed impianti di proprietà dell'Ente;
 - d) nelle aree dei circoli privati alle quali possono accedere i minori di anni 18.
4. Negli spazi comuni di centri commerciali la superficie occupata dai giochi non può superare i 30 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi.

Sezione II SALE GIOCHI

Art. 9 (Requisiti dei locali)

1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali che siano conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, in materia igienico sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a cento persone o di superficie lorda superiore a 200 metri quadrati.
2. Si applica l'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità. A tale fine, si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, per la sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10 (Localizzazione delle sale giochi)

1. E' vietata l'apertura di sale giochi ad una distanza inferiore a 300 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani (*c.d. luoghi sensibili*).
2. Ai fini dell'applicabilità del comma precedente si intendono, in particolare:
 - a) per *istituti scolastici di ogni ordine e grado*, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 - b) per *strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario*, gli ospedali, le cliniche, le case di cura, i centri di recupero, le strutture residenziali socio sanitarie per minorenni di cui al Titolo VI del R.R. 4 dicembre 2017, n. 7, le strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane autosufficienti di cui al Titolo II del R.R. 7 novembre 2012, n. 16 e alla D.G.R. n. 199/2014, le strutture residenziali per persone adulte in situazioni di disagio e marginalità sociale;
 - c) per *centri di aggregazione giovanile e altre strutture frequentate principalmente da giovani*: i luoghi gestiti da associazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi finalità (sportiva, ludica, sociale, religiosa) frequentati in maniera prevalente da soggetti con età inferiore a 18 anni e le strutture residenziali socio educative per minorenni;

3. Con proprio provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà individuare ulteriori luoghi sensibili tutelati ai sensi del presente articolo, tenuto conto dell'impatto dell'attività di gioco sul contesto urbano e sulla sicurezza di aree specifiche nonché di eventuali problematiche di viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.
4. La distanza di cui al comma 1 è misurata sul percorso pedonale più breve tra l'ingresso principale della sala giochi e l'ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada.
5. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuove sale giochi, anche per il trasferimento di sede di tali esercizi, qualora siano presenti apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., nonché per ogni nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., così come definita all'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento.
Non è richiesto il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili in caso di mutamento della titolarità della sala giochi (subentro), sempre che il nuovo titolare non installi ex novo o non aumenti il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. regolarmente detenuti dal precedente titolare e non trasferisca la sede dell'attività.
6. Le distanze minime dai luoghi sensibili di cui al presente articolo devono essere osservate anche per l'apertura di nuove sale scommesse e di nuove sale VLT autorizzate dal Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. e per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per la nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., così come definita all'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento.
L'obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili non sussiste in caso di mutamento di titolarità dei suddetti esercizi (subingresso), a condizione che non venga modificata l'offerta di gioco e non venga trasferita la sede dell'attività.

Art. 11

(Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione)

1. Il numero massimo di apparecchi da trattenimento installabili nelle sale giochi è stabilito in rapporto alla superficie utile dei locali dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi da gioco di altre tipologie presenti nei locali.
2. Per ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. deve essere riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati. In caso di apparecchi con più postazioni di gioco, la superficie di ingombro deve essere moltiplicata per ognuna di esse.
3. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree separate della sala, specificamente dedicate.

Art. 12

(Domande di autorizzazione)

1. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi, da presentare al Comune, contiene:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) i dati dell'impresa;
 - c) i dati del locale: ubicazione e dati catastali, superficie complessiva e superficie utile,

- capienza massima, denominazione;
- d) le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività;
 - e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 447/2000 e s.m.i., sulla conformità del locale alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, con l'indicazione degli estremi del certificato di agibilità o altra documentazione comprovante ai sensi di legge la destinazione d'uso prescritta;
 - f) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi.
 - g) Il pagamento degli oneri istruttori;
2. Alla domanda devono essere allegati:
- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea.
3. A seguito della comunicazione da parte dell'ufficio competente circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 (Localizzazione delle sale giochi), e ferma restando la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati, l'interessato dovrà produrre, entro trenta giorni, salvo proroga in caso di necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:
- a) dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali;
 - b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio;
 - c) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;
 - d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico resa da ditta abilitata ai sensi del D.M. n. 37/2008;
 - e) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi, a firma di tecnico competente, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i., il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
 - f) estremi identificativi del certificato di prevenzione incendi/S.C.I.A, ove necessario.
4. La domanda di ampliamento della superficie dei locali, ovvero di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco contiene le sole indicazioni relative agli elementi modificati.
5. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al parere favorevole dell'ufficio comunale competente in materia di inquinamento acustico, espresso in relazione alla documentazione di cui al comma 3, lett. e). Sono fatti salvi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i..

Art. 13 (Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
2. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non é stata richiesta, l'attività deve essere sospesa.

3. Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 2, in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte l'attività può essere continuata a condizione che sia presentata la domanda di subingresso, accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica della sala giochi e dei suoi elementi. Qualora siano intervenute modifiche relative alla sala giochi ed ai suoi elementi, l'attività può essere iniziata dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;
 - b) autorizzazione originale del cedente;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea.
5. Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante per causa di morte devono essere allegati:
 - a) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
 - b) autorizzazione originale del defunto;
 - c) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
 - d) documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma.
6. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la richiesta e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di esercitare l'attività.

Art. 14 (Orari delle sale giochi)

1. L'orario di attività delle sale giochi è fissato ordinariamente dalle ore 06.00 antimeridiane alle ore 24,00
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, può disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
3. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.
4. La riduzione dell'orario, di cui al comma 3 è disposta dal Sindaco alle ore 20,00 per un periodo:
 - a) di giorni sette, la prima volta in cui sono state accertate violazioni a norme amministrative (Regolamento di Polizia urbana, norme in materia di inquinamento acustico) o penali -(c.p. o leggi penali speciali) in materia di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di nuovo disturbo alla quiete pubblica accertato nel corso del medesimo anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento del disturbo alla quiete pubblica.
5. Con ordinanza del Sindaco sono altresì disciplinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività di raccolta scommesse, delle sale VLT e delle sale bingo autorizzate dal Questore ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei limiti, comunque, della fascia oraria indicata nel comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 15
(Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Presso le sale giochi é consentita, previa SCIA da presentare al Comune ai sensi dell'art. 64, c. 7 del D.Lgs n. 59/2010, l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
2. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stessa.
3. L'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso alla sala giochi e l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.
4. Nell'insegna di esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di inserimento dell'attività a complementare di somministrazione alimenti e bevande all'interno delle sale scommesse, delle sale bingo e delle sale VLT.

Sezione III
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI DI QUALUNQUE
TIPOLOGIA E NEI CIRCOLI PRIVATI

Art. 16
(Localizzazione degli apparecchi)

1. Non é consentito installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici e aperti al pubblico di qualunque tipologia e nei circoli privati che siano ubicati ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili indicati nell'art. 10 del presente regolamento.
2. Il divieto si applica in caso di nuova installazione degli apparecchi, così come definita nell'art. 1, comma 2, lett. Q del presente regolamento.
3. Il requisito della distanza minima dai luoghi sensibili si applica anche in caso di trasferimento dell'attività principale, qualora nella nuova sede si intendano collocare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., anche se già detenuti nella sede precedente.
4. Non è richiesto il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili in caso di subingresso nell'attività principale, sempre che il subentrante non installi ex novo o non aumenti il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. regolarmente detenuti dal precedente titolare, e non trasferisca la sede dell'attività.
5. La distanza é misurata sul percorso pedonale più breve tra l'ingresso principale del locale ove sono collocati gli apparecchi da gioco e l'ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada.

Art. 17
(Contingenti degli apparecchi e condizioni di installazione)

1. Negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. come indicati all'art. 1, comma 2, lettere K ed L del presente regolamento la collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011. Nelle sale scommesse e nelle sale bingo devono altresì essere rispettati i limiti numerici previsti per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007.
Per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. deve, inoltre, essere rispettata la condizione minima di installabilità indicata nell'art. 11, c. 2 del presente regolamento.
2. Nei suddetti esercizi - ad esclusione delle sale scommesse e delle sale VLT - deve essere installato almeno un apparecchio di tipologia diversa da quelli previsti dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S..
3. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. - ad esclusione degli alberghi ed esercizi assimilabili - e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. - ad esclusione delle sale scommesse - gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non devono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi.
4. Negli alberghi ed esercizi assimilabili gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate. Nelle sale scommesse gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate qualora nei locali vi siano anche altri apparecchi da trattenimento. Nelle sale bingo gli apparecchi da trattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli dove si svolge il gioco del bingo e gli eventuali apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., devono essere collocati in aree specificamente dedicate.
5. Negli esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., come indicati all'art. 1, comma 2, lett. M del presente regolamento e nei circoli privati senza attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è possibile installare apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S., a condizione che:
 - a) sia presentata la S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento, secondo le modalità indicate nel successivo art. 18;
 - b) siano rispettati, per gli apparecchi con vincita in denaro, i limiti numerici stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 e la condizione minima di installabilità di cui all'art. 11, comma 2 del presente regolamento;
 - c) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco tramite l'installazione di almeno un apparecchio di tipologia diversa da quelli del comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - d) gli apparecchi con vincita in denaro non siano contigui alle altre tipologie di apparecchi presenti nei locali.
6. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 18
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, comma 2, contiene:
 - a) le generalità del segnalante (imprenditore individuale, legale rappresentante di società/associazione) e i dati dell'impresa/associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) l'indicazione della superficie complessiva e della superficie utile dei locali;
 - d) l'indicazione del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco;
 - e) le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti

il possesso dei requisiti soggettivi prescritti:

Alla segnalazione sono allegati:

- a) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio;
- b) nulla osta del competente ufficio comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i., il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea;
- d) ricevuta pagamenti oneri istruttori.

Art. 19 (Orari)

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. é consentito solo durante l'orario di funzionamento dell'attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 06.00 antimeridiane.
2. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e Regionale vigente, il Sindaco con propria ordinanza può comunque disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite i suddetti apparecchi.
3. L'uso degli altri apparecchi da gioco é vietato nella fascia oraria indicata nei provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Per le sale VLT é fatto salvo quanto previsto all'art. 14, c. 5.
5. La chiusura temporanea dell'esercizio, effettuata a norma della legge e dei regolamenti comunali, consente anche la sospensione dei giochi, senza necessità di apposita istanza o comunicazione.

Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI

(Art. 20) (Prescrizioni di esercizio - Informazioni al pubblico)

1. E' vietata ai minori di anni 18 la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Sono altresì vietati ai minori di anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate all'utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e riportato esternamente a ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Il titolare dell'esercizio é tenuto ad assicurare il rispetto di tali divieti anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. E' vietato l'utilizzo degli altri apparecchi da gioco ai minori nei termini fissati dai provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. In ogni locale ove si esercita una forma di gioco lecito devono essere affissi, in luogo visibile al pubblico, il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti, i regolamenti e le tariffe di ciascun gioco, un cartello recante i divieti di cui ai commi **1** e **2**.
4. All'ingresso e all'interno dei locali deve essere esposto il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate

al gioco d'azzardo, predisposto dalla Regione Sicilia in collaborazione con le A.S.L. - Su ciascun apparecchio di cui all'art.110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte in modo chiaro e visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.

5. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ferma restando l'applicazione, in caso diverso, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. I gestori delle sale giochi, delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante devono assolvere all'obbligo di partecipazione ai corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito.
7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220/2010 e s.m.i..
8. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dai provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 21 (Pubblicità)

1. I locali dove sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro non possono utilizzare nelle insegne e nei messaggi pubblicitari il termine "Casino", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato.
2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di prodotti di gioco che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 189/2012, e con le normative generali vigenti in materia.

Art. 22 (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico;
2. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
3. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzione degli apparecchi intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art, 110 del T.U.L.P.S.- La recidiva si configura qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco dell'anno, anche la dove il responsabile abbia proceduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazioni ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81

Art. 23 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
2. riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

ART.110 DEL T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni] ;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'*articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in

luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'*articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

CLOSE



Awp

Cosa sono

Le AWP (anche dette New Slot o Apparecchi Comma 6a) sono apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro.

Si compongono di una cabinet e di una scheda di gioco che, congiuntamente, vengono omologati per il tramite di Enti Certificatori, da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e inseriti all'interno dell'elenco dei modelli certificati.

È assolutamente vietato il gioco ai minori di anni 18.

Come si gioca

Il costo massimo di una giocata è di 1 euro.

Il gioco si caratterizza non solo **per l'aleatorietà** in sé insita, ma anche **per la presenza di fattori di abilità** che comportano una scelta, all'inizio o in corso della partita, da parte del giocatore così da poter incidere sull'esito finale applicando una strategia propria.

Gli apparecchi devono essere sempre collegati al punto di accesso (PDA) che comunica con la rete telematica del Concessionario che a sua volta è controllata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tutte le erogazioni delle vincite, fino ad un massimo di 100 euro, devono avvenire subito dopo la conclusione di ogni partita ed esclusivamente in monete. **Le vincite**, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile, **non devono risultare inferiori al 70% delle somme giocate** all'interno del ciclo che varia da 14.000 a 140.000 partite.

Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Su ciascun apparecchio di gioco devono essere esposti in maniera ben visibile: il nulla osta di distribuzione e il nulla osta di messa in esercizio e attestato di conformità.

Probabilità di vincita

Per gli apparecchi cd. AWP, la legge prevede che ogni modello di apparecchio certificato debba **restituire una percentuale minima di vincita alla fine di ogni ciclo di partite**. Il ciclo di partite varia da modello a modello e può essere riferito ad un numero massimo di 140.000 partite.

Per effetto dell'entrata in vigore della L. 208 del 28 dicembre 2015, la percentuale minima di restituzione in vincite della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento (ex art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS, e' fissata in **misura non inferiore al 70 per cento delle somme giocate sull'apparecchio all'interno di un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite**.

Trattandosi di percentuali minime, verificate dagli organismi di certificazione sull'esemplare di modello, non è possibile indicare l'effettiva probabilità di vincita di ogni apparecchio, che deve risultare non inferiore a quella normativamente prevista.

Tutti i modelli di apparecchio sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dove si gioca

Le AWP possono essere installate in tutti gli esercizi commerciali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e possono essere:

- Agenzie scommesse ippiche
- Agenzie scommesse sportive
- Negozi di gioco Bersani e Giorgetti
- Sale bingo
- Sale dedicate
- Sale gioco
- Punti di gioco sportivo
- Punti di gioco ippico
- Rivendite di tabacchi
- Ricevitorie del lotto
- Bar ed esercizio assimilabile
- Edicole
- Altro esercizio commerciale o pubblico, circoli privati ed altre aree aperte al pubblico
- Stabilimento balneare
- Albergo o esercizio assimilabile